



Ufficio stampa

# Rassegna stampa

lunedì 4 marzo 2013

## Il Resto del Carlino Bologna


QS: Recuperi Mercoledì di nuovo in campo <i>04/03/13 Sport</i>	3
QS: Anzolavino 1 Val.Sa 1 <i>04/03/13 Sport</i>	4
QS: Arbor Itarca 76 Anzola 57 <i>04/03/13 Sport</i>	5

## Il Sole 24 Ore

NORME E TRIBUTI: Standard di calcolo e sanzioni ad hoc in sette Regioni <i>04/03/13 Pubblica amministrazione</i>	6
NORME E TRIBUTI: Non impugnabili dai consiglieri i bilanci incompleti <i>04/03/13 Pubblica amministrazione</i>	8
NORME E TRIBUTI: Senza bando niente incentivi ai progetti <i>04/03/13 Pubblica amministrazione</i>	9
NORME E TRIBUTI: Alla riforma del fisco locale serve un piano organico <i>04/03/13 Pubblica amministrazione</i>	10
NORME E TRIBUTI: Dai controlli semestrali esami a tutto campo <i>04/03/13 Pubblica amministrazione</i>	11
NORME E TRIBUTI: L'assunzione programmata «prenota» la spesa nell'anno <i>04/03/13 Pubblica amministrazione</i>	12
LE MASSIME <i>04/03/13 Pubblica amministrazione</i>	13

## Recuperi Mercoledì di nuovo in campo

**MERCOLEDÌ** tante bolognesi in campo nei recuperi. In Promozione girone B la 3<sup>a</sup> di ritorno con Anzolavino-MSP alle 14,30 e San Cesario-Faro, Scandianese-Val.Sa, Zola Predosa-La Pieve Nonantola, Polinago-Axys Team Calderara alle 20,30. In Promozione C, 5<sup>a</sup> di ritorno: Reno Centese-Crevalcore alle 14,30, Bondenese-Corticella, Progresso-Casalecchio, Real San Lazzaro-Sant'Agostino e Centese-Ozzanese alle ore 20,30. In campo anche tutta la Prima Categoria D, E ed F.



Anzolavino **1**

Val.Sa **1**

**ANZOLAVINO:** Menarini, Sabbi, Marani, Magnani M., Vignoli, Pelotti, Mantovani (6' st Magnani G.), Benuzzi, Andrean (36' st Iadanza), Cavallaro, Carroli (23' st Santinami). A disp. Tampelli, Franchi, Barbolini, Mazzeo. All. Collina.

**VAL.SA :** Simoni, Martelli, Sula (15' st Violi), Manta, Naldi, Bartoli, Zinani, Bellucco (39' st Stancari), La Camera, Rubini (25' st Italia), Agning. A disp. Paroni, Zinani, Amorosi, Vaneli. All. Serpini.

**Arbitro:** Turchi di Ferrara.

**Reti:** Reti: 41' pt Rubini; 7' st Magnani G.

**Note:** ammoniti Manta, Sula e Bellucco.

※ Anzola Emilia

**BEL PAREGGIO** tra Anzolavino e Val.Sa. Il primo tempo è povero di occasioni però al 41' la squadra ospite passa in vantaggio con Rubini che tira perfettamente da fuori area insaccando il pallone nell'angolino alla destra di un incolpevole Menarini. Il secondo tempo, invece, vede imporsi l'Anzolavino che dopo pochi minuti si fa pericoloso con Andrean che impegna il portiere Simoni, bravissimo a respingere il tiro. Il pareggio arriva grazie a una splendida girata in area di Gabriele Magnani, entrato sul terreno di gioco da neanche 20secondi.



Arborlora	76
Anzola	57

**ARBOR:** Borelli 5, Canuti 15, Fontanesi, Visini 5, Massari 4, Bartoli 10, Franzoni 13, Costantino 4, Camellini 2, Davoli 10, Incerti 8. All. Bellezza.

**ANZOLA:** Morini, Mazzanti 4, Kalfus 2, Ungaro 4, Venturi 7, Fiorini, Lambertini 11, Franchini 7, Di Talia 4, Cavalieri, Zanata 18. All. Binelli.

**Arbitri:** Ancarani e Cavina.

**Note:** parziali 22-7; 42-27; 59-37.



# Standard di calcolo e sanzioni ad hoc in sette Regioni

## Le norme locali ampliano anche i casi in cui va elaborato l'attestato

A CURA DI  
**Maria Chiara Voci**

La funzione dell'attestato di certificazione energetica (Ace) è rendere immediatamente visibile, a chi acquista o affitta una casa, quali siano i consumi a cui dovrà far fronte in termini di riscaldamento e produzione di acqua calda sanitaria. Tuttavia, a discapito dell'obiettivo di trasparenza auspicato dalle direttive europee (la 2002/91/CE prima e la 2010/31/CE poi), l'applicazione della disciplina per il rilascio dell'Ace - almeno in Italia - è ancora ben lontana dall'aver centrato lo scopo informativo che il legislatore si era prefisso.

### Le regole regionali

Innanzitutto, il certificato è di difficile lettura per un comune cittadino, digiuno di nozioni tecniche. Troppo difficile, non solo interpretare i valori, ma anche verificare la rispondenza delle analisi alla realtà dei fatti.

In secondo luogo, l'Italia - che pure era stata la prima nazione Ue a recepire con il Dlg 192/2005 la direttiva emanata nel 2002 da Bruxelles - ha successivamente tardato a dettare regole operative univoche di funzionamento del sistema. Un ritardo che ha spinto le Regioni, soprattutto quelle del centro-nord, a muoversi in totale autonomia per mettere a punto meccanismi locali per il rilascio dei certificati. Con il risultato di un fiorire di norme differenti, anche nei metodi di calcolo utilizzati, che si trovano ora a stridere rispetto a quanto è stato deciso a livello statale.

Gli indici presi a parametro cambiano infatti a seconda dei territori. Anche fisicamente, il modello di certificato rilasciato è del tutto differente a seconda che l'unità immobiliare sia ubicata in Piemonte, Lombar-

dia, Emilia Romagna o, ad esempio, nel Sud Italia.

### La pagella energetica

Nell'attestato di certificazione energetica (almeno questo accade ovunque) è riportata una scala, con differenti tacche colorate, che indicano la classe dell'edificio, contrassegnata con le lettere da A+ (la classe più efficiente) a G (la meno performante). Come si arrivi però a determinare questa classe non è univoco. Gli indici numerici, espressi in chilowattora per metro quadrato all'anno (kWh/m<sup>2</sup> anno), cambiano da territorio a territorio.

In linea generale, dando qualche indicazione per la lettura delle sigle, l'EPI è l'indice più importante ed è quello che riferisce l'energia primaria per il riscaldamento invernale. Rappresenta, cioè, l'energia che si consuma in un anno per riscaldare un metro quadro di unità immobiliare.

L'EPac è, invece, l'indice energia primaria per la produzione di acqua calda sanitaria. Il suo valore dipende in gran parte dal modo con cui l'energia viene prodotta: se con caldaia autonoma, con boiler a gas o elettrico o con altri impianti, alimentati magari con pompa di calore o con fonti rinnovabili (ad esempio, i pannelli solari termici, eventualmente abbinati a una caldaia a gas).

La somma dei due indici (cioè EPI+EPac) fornisce quello che viene definito come EPgl o indice energia primaria globale. L'EPgl colloca l'immobile in una classe da A a G.

Non ovunque però è così. Solo per fare un esempio, in Lombardia, l'Ace riporta due indici che determinano l'efficienza energetica, cioè l'EPh o indice di prestazione per la climatizzazione invernale, che non comprende il fabbisogno per la produzione di acqua calda

sanitaria e l'ETC per le prestazioni dell'involucro in regime estivo. E il discorso potrebbe continuare spostandosi in altre realtà.

Nel caso di edifici esistenti (questo ovunque) l'Ace, oltre a indicare la classe energetica, deve riportare anche i possibili interventi che possono essere realizzati per migliorare la prestazione dell'edificio. Un'indicazione importante, anche se spesso trascurata da chi acquista l'immobile.

### I criteri di calcolo

Lo "spezzatino" regionale dipende da scelte, anche di approccio, effettuate negli anni dalle Regioni. Innanzitutto sulla decisione di seguire o meno il sistema di calcolo definito dallo Stato e molto criticato da alcune amministrazioni. Così Lombardia, Provincia di Trento e Valle d'Aosta hanno deciso di procedere per la propria strada, non adeguandosi alle norme Uni/Ts 11300.

Con il risultato che, a Milano, ad esempio, si segue il Cened+ (che appunto ha indici differenti come l'EPh) mentre in Valle d'Aosta con il sistema Bauclimat viene presa in esame anche la performance dell'edificio in termini di climatizzazione estiva e di illuminazione, ma solo se si parla di non residenziale. Ancora più distante la situazione in Provincia di Bolzano, dove lo standard Caclima calcola, prima del risparmio garantito dagli impianti di riscaldamento e produzioni di acqua calda, l'efficienza dell'isolamento dell'involucro. Perché, spiegano dall'Alto Adige, «il modo migliore per risparmiare, in fondo, è evitare di consumare».

Dove non esistono regole locali - quindi in tutto il Centro-Sud - ci si attiene invece alle regole nazionali di calcolo.

© RIPRODUZIONE RISERVATA


**Pagina 7**



## La mappa

Le norme nazionali sulla certificazione energetica e le eccezioni locali. Nelle Regioni in cui non c'è una normativa specifica, vale quella statale

Ente	Legislazione di base	Quando è richiesto l'Ace	Sistema di calcolo	Sanzioni per privati e professionisti
<b>STATO</b>	Dlgs 192/2005 Dlgs 311/2006 Dpr 59/2009 Dm 26 giugno 2009	☛ nuova costruzione e ristrutturazione; ☛ compravendita edificio o singola unità (obbligo di consegna e non di allegazione al rogito); ☛ incentivi o agevolazioni	Specifica tecnica UNI/TS 11300	30% della parcella per il certificatore per Ace rilasciata senza rispetto della metodologia; 80% se Ace non veritiera e segnalazione collegio o ordine; 50% della parcella per direttore lavori per mancata allegazione Ace alla pratica di fine lavori, fino a 5mila euro se Ace è falso
<b>PROVINCIA DI BOLZANO</b>	Lp 13/1997 Dpp 34/2004 Dgr 939/2012	☛ certificato Casaclima obbligatorio per nuova costruzione e ristrutturazione integrale; ☛ Ace per compravendita e locazione di edifici viene rilasciato per il singolo alloggio solo in caso di nuova costruzione	Casaclima (il sistema si differenzia in modo sostanziale da quello nazionale e si basa sull'efficienza dell'involucro oltre che del sistema impiantistico)	In caso di omessa certificazione Casaclima per le nuove costruzioni e ristrutturazioni la sanzione è l'inagibilità dell'edificio
<b>EMILIA ROMAGNA</b>	Dal 156/2008 Dgr 1050/2008 Dgr 1754/2008 Dgr 1390/2009 Dal 255/2009 Dgr 1362/2010 Dgr 1366/2011 Dgr 429/2012	☛ nuova costruzione, demolizione e ricostruzione, ristrutturazione integrale edifici oltre i 1.000 mq; ☛ compravendita e locazione di edifici o singole unità; ☛ incentivi o agevolazioni	Specifica tecnica UNI/TS 11300	30% della parcella per il certificatore per Ace rilasciata senza rispetto dei criteri. 80% se Ace non veritiera e segnalazione collegio o ordin. 50% della parcella per direttore lavori per mancata allegazione Ace alla pratica di fine lavori, fino a 5mila euro se Ace è falso
<b>LIGURIA</b>	Lr 22/2007 e smi; Rr 1/2009 Dgr 1601/2008 Dgr 1254/2009 Lr 23/2012 Rr 6/2012	☛ nuova costruzione, ristrutturazione per edifici oltre i 1.000 mq; ☛ compravendita e locazione di un intero immobile o di singole unità immobiliari (non è obbligatoria la allegazione, ma solo la consegna); ☛ sgravi fiscali o incentivi; ☛ piano Casa	Specifica tecnica UNI/TS 11300 con integrazioni regionali	Da mille a 3mila euro per direttore lavori, ridotte della metà per il committente per Ace errato. Da mille a 3mila euro per i tecnici abilitati + in caso di Ace falso + comunicazione all'ordine/collegio di appartenenza e sospensione dall'elenco certificatori da 3 mesi a due anni Da 5mila a 20mila euro per committente che cede senza Ace a titolo oneroso. Da 2.500 a 10mila euro al locatore per contratti senza Ace. Da 500 a 2mila euro per aggiudicatario contratti Servizio Energia senza Ace
<b>LOMBARDIA</b>	Lr 24/2006 e smi; Dgr VIII/5018/2007; Dgr VIII/8745/2008 Dgr 4416/2012	☛ nuova costruzione o ampliamento oltre 20% volume riscaldato, ristrutturazione oltre 25% superficie involucro; ☛ compravendita o locazione edificio o singola unità, con allegazione al rogito o al contratto; ☛ sgravi fiscali o incentivi; ☛ contratti di servizio energia e di gestione impianti con committente pubblico; ☛ Piano Casa; ☛ edifici pubblici oltre 1.000 mq	Cened+. Eph regionale (solo riscaldamento) ma parametri più severi per la determinazione delle classi	
<b>PIEMONTE</b>	Lr 13/2007 e smi Dgr 43-11965/2009 Dgr 1-12374/2009 Dgr 11-330/2010 Lr 5/2012	☛ nuova costruzione; ristrutturazione degli edifici; ☛ compravendita e locazione di un intero immobile o di singole unità immobiliari, con obbligo di allegazione agli atti; ☛ gravi fiscali o incentivi; ☛ piano Casa	Specifica tecnica UNI/TS 11300	Da 150 a 1.500 euro se certificatore non rispetta criteri regionali e fino al doppio costo Ace per classi non veritiere. Cancellazione elenco regionale per 10 Ace non veritieri in un anno. Da mille a 10mila euro se assente nelle cessioni. Da 500 a 5mila euro se assente nella locazione
<b>PROVINCIA DI TRENTO</b>	Lp 1/2008 Dpp 11-13/Leg./2009 Dgp 2446/2009 Dgp 3110/2009 Dgp 1429/2010 - Dpr 11/2009 Dpr n.5-80/2012	☛ nuova costruzione, demolizione e ricostruzione, ampliamento dei volumi superiori del 20% del volume esistente, ristrutturazione integrale, in caso di superficie utile maggiore di 500 mq; ☛ compravendita; ☛ locazione (se c'è annuncio di locazione obbligatorio in realtà solo esporre indice consumi)	Protocollo Trentino (Specificata tecnica UNI/TS 11300), ma parametri minimi più severi	30% della parcella per il certificatore per Ace rilasciata senza rispetto della metodologia; 80% se Ace non veritiera e segnalazione collegio o ordine; 50% della parcella per direttore lavori per mancata allegazione Ace alla pratica di fine lavori, fino a 5mila euro se Ace è falso
<b>VALLE D'AOSTA</b>	Lr 21/2008 Lr 8/2010 Dgr 1448/2010 Dgr 2236/2010 Dgr 1062/2011 Dgr 1606/2011 Lr 26/2012 Dgr 2401/2012	☛ nuova costruzione, demolizione e ricostruzione, ristrutturazione edilizia; ☛ compravendita e locazione (se disponibile) di un intero immobile o di singole unità immobiliari, senza obbligo di allegazione; ☛ contributi e incentivi; ☛ edifici di proprietà pubblica	Beauclimat (compresa climatizzazione esiva e per non residenziale illuminazione)	Per il certificatore dopo tre certificati errati sospensione e sanzione di 6mila euro. Sanzione di 300 euro al proprietario che non deposita Ace in Comune



Tar. Manca la legittimazione ai ricorsi

# Non impugnabili dai consiglieri i bilanci incompleti

**Francesco D'Angelo**

❖ I consiglieri comunali non possono impugnare un **bilancio di previsione** carente in alcuni allegati, tra i quali le delibere in materia di tributi o programmatiche (programma dei lavori e delle assunzioni) collegate al bilancio, per la mancanza di interesse personale dei consiglieri a sollevare doglianze non incidenti sulle prerogative loro riconosciute dall'ordinamento in ragione del ruolo ricoperto.

I consiglieri comunali, infatti, sono legittimati a ricorrere avverso gli atti adottati dagli organi di appartenenza nei ristretti limiti tracciati dalla lesione del loro diritto. Limiti che il Tar Campania sezione Salerno, nella sentenza 490/2013, reputa non essere stati violati in quanto afferenti a meri profili di legittimità dell'azione amministrativa non incidenti sulla loro posizione giuridica (Consiglio di Stato, sezione IV, 02/10/2012, n. 5184; sezione V, 15 dicembre 2005, n. 7122, sezione I, 30 luglio 2003 n. 2695).

Secondo il Tar, solo quando si concretizza un contrasto interno qualificato in ragione della lesione di un interesse personale rilevante per l'ordinamento può dirsi sorta una posizione qualificata e idonea a stimolare la funzione giurisdizionale; in quanto capace di rilevare all'esterno e come tale oggetto di possibile sindacato da parte del Tar, atteso che la giurisdizione amministrativa non concerne l'astratto sindacato sulla legalità dell'azione dei pubblici poteri, ma è giurisdizione di diritto soggettivo, richiedendosi, per

la sua attivazione la sussistenza di un interesse personale prima che attuale.

A ragione si afferma, dunque, che la difformità delle delibere consiliari (per mancanza di pareri o delibere connesse) dal modello legale, di per sé impugnabile dai soggetti diretti destinatari o direttamente lesi, non attiva la legittimazione dei consiglieri comunali a impugnare, perché altrimenti si dovrebbe loro riconoscere un'inammissibile azione popolare di diritto oggettivo, a tutela della conformità a legge delle delibere consiliari, che prescinde del tutto dall'interesse dei ricorrenti (Consiglio di Stato V n. 2457/2010).

Non ogni violazione di forma o di sostanza nell'adozione di una deliberazione si traduce in una automatica lesione del diritto del consigliere; ciò accade solo nella misura in cui l'illegittimità si sia tradotta nella lesione del diritto e dovere della persona investita della carica di consigliere comunale di esercitare la propria funzione, tramite il proprio voto; il contrasto che si crea non deve essere suscettibile di risoluzione nella sede dialettica interna all'organo, atteso che proprio la lesione del ruolo impedisce l'attivazione dei meccanismi di responsabilità politica e rende necessario il ricorso all'autorità giurisdizionale. Questa lesione sussiste se si lamentano violazioni che incidono sui diritti di partecipazione del consigliere comunale, e non nel caso di violazioni afferenti a profili formali o alla legalità obiettiva delle delibere consiliari.

© RIPRODUZIONE RISERVATA



**Corte dei conti****Senza bando  
niente  
incentivi  
ai progetti****Luciano Cimbolini**

Non spetta l'incentivo se non si arriva alla fase dell'**appalto**. Questa è la posizione della Corte dei conti Campania in tema di incentivi ai progettisti interni previsti dall'articolo 92, comma 5 del Dlgs 163/2006 (Codice degli appalti) espressa in un parere di rara chiarezza e linearità (delibera 17/2013).

Un Comune ha chiesto se fosse legittimo riconoscere l'incentivo di cui all'articolo 92, comma 5 ai tecnici dipendenti dell'ente, qualora sia stata realizzata una progettazione interna per un'opera che poi non risulti finanziata da un soggetto terzo.

L'articolo 92, comma 5 prevede la possibilità di ripartire, previo regolamento interno e contrattazione decentrata, una somma non superiore al 2 per cento dell'importo a base di gara di un'opera o di un lavoro, comprensiva anche degli oneri previdenziali e assistenziali a carico della Pa, tra il responsabile del procedimento e gli incaricati della redazione del progetto, del piano della sicurezza, della direzione dei lavori, del collaudo, oltre che tra i loro collaboratori.

La Corte precisa che l'"incentivo alla progettazione" costituisce deroga al principio per cui il trattamento economico è fissato dai contratti collettivi, essendo la legge stessa ad attribuire un compenso ulteriore e speciale, rinviando a regolamenti e contrattazione decentrata per i criteri e le modalità di ripartizione.

Derogando ai principi di onnicomprensività e determinazione contrattuale della retribuzione del dipendente pubblico, l'articolo 92, comma 5 è norma eccezionale di stretta interpretazione, non estensibile mediante analo-

gia (Corte dei conti, sezione Campania, delibera 7/2008).

Facendo riferimento anche al parere 6/1999 dell'Autorità di vigilanza sui lavori pubblici, la Corte non ritiene legittima l'erogazione del compenso nel caso in cui l'iter della procedura d'appalto non sia giunto, quantomeno, alla fase della pubblicazione del bando o della spedizione delle lettere d'invito. Si richiama anche l'articolo 2, comma 3 del Dm Infrastrutture 84 del 17 marzo 2008 dove si prevede che «gli incentivi ... sono riconosciuti soltanto quando i relativi progetti sono posti a base di gara».

Resta sempre possibile per l'ente, con regolamento interno, condizionare l'incentivo a presupposti più stringenti, come ad esempio l'effettiva aggiudicazione dell'opera (Corte dei conti, sezione Lombardia, delibera 425/2012).

I magistrati campani sottolineano che la pubblicazione del bando di gara (o la spedizione delle lettere d'invito) costituisce un *posterius* rispetto al reperimento delle risorse finanziarie idonee a garantire la copertura contabile della spesa necessaria per la realizzazione dell'opera progettata. Solo con l'individuazione, acquisizione e destinazione nel bilancio di previsione dell'Ente delle risorse finanziarie (almeno in termini di prenotazione d'impegno di spesa ex articolo 183, comma 3 del Tuel), infatti, si può procedere alla redazione del quadro economico dell'opera (comprensivo dell'incentivo alla progettazione) ed alla successiva attivazione della procedura di gara.

In conclusione, il collegio ritiene come non sia prospettabile il riconoscimento, né a maggior ragione la liquidazione, dell'incentivo nei confronti del personale tecnico dipendente dall'ente, nel caso in cui la progettazione realizzata abbia riguardato un'opera per la quale non sia stato accordato il finanziamento da parte del soggetto terzo e conseguentemente non sia stata legittimamente possibile l'indizione della gara d'appalto.

© RIPRODUZIONE RISERVATA



**INTERVENTO**

# Alla riforma del fisco locale serve un piano organico

di **Pietro Di Benedetto**

La campagna elettorale è stata contraddistinta da un confronto serrato e polemico tra le varie forze politiche, incentrato essenzialmente sul Fisco e in particolare sull'Imu.

Quasi tutti i partiti hanno espresso la volontà di modificarla più o meno radicalmente o attraverso l'abolizione del prelievo sulla prima casa o con l'introduzione di correttivi e di franchigie.

Previsioni di riforma sembrano ineludibili per la Tares, un tributo nato male, che sta gettando nella disperazione non solo i sindaci, ma anche le aziende che prestano i servizi di raccolta e smaltimento dei rifiuti attraverso un prelievo erariale insopportabile, e con la emanazione di norme chiare che non siano il frutto di pulsioni elettorali che ed, ancor meno, di una visione distorta della realtà in cui sono costretti ad operare gli Enti Locali.

È seriamente avvertita la necessità di un Testo unico che raccolga, in maniera sistematica, tutte le leggi sulla nuova fiscalità locale e che disciplini, nello stesso contesto, i criteri di affidamento all'esterno di funzioni connesse all'accerta-

Sotto altro profilo, si avverte l'esigenza, ormai indifferibile, di un nuovo assetto normativo che disciplini la riscossione coattiva delle entrate comunali, con una rivisitazione delle norme che presiedono alla riscossione a mezzo ingiunzione, per fornire ai Comuni e ai loro concessionari uno strumento aggiornato che sia, allo stesso tempo, rispettoso delle garanzie dei contribuenti ed efficace nella lotta alla evasione ai fini del reperimento delle risorse pubbliche.

Insomma, l'intero sistema della fiscalità locale va rivisitato dopo un'attenta riflessione sullo stato in cui versano le finanze comunali, sull'impatto che le nuove norme possono avere sui contribuenti, già sfiniti da un prelievo erariale insopportabile, e con la emanazione di norme chiare che non siano il frutto di pulsioni elettorali che ed, ancor meno, di una visione distorta della realtà in cui sono costretti ad operare gli Enti Locali.

È seriamente avvertita la necessità di un Testo unico che raccolga, in maniera sistematica, tutte le leggi sulla nuova fiscalità locale e che disciplini, nello stesso contesto, i criteri di affidamento all'esterno di funzioni connesse all'accerta-

mento e alla riscossione delle entrate, attraverso la previsione di un nuove regole rigorose e puntuali, cui devono conformarsi le imprese private che forniscono servizi tributari agli enti locali.

Occorre, quindi, nominare una commissione di studio che fornisca al legislatore un corpus normativo completo e condiviso nel solco dei criteri e degli indirizzi stabiliti nella delega fiscale.

Nelle more, però, è necessario frenare ogni impeto riformatore, ragionare a bocce ferme e lavorare ad un progetto di riforma serio ed approfondito, da offrire alla valutazione del Parlamento e delle forze politiche.

Occorre, intanto, rivedere l'Imu senza stravolgimenti, far slittare di due anni l'entrata in vigore della Tares (prorogando il regime Tarsu o Tia) riflettere sulla opportunità di introdurre l'Imu secondaria (un vero e proprio ectoplasma)

È ormai indifferibile una riforma della fiscalità locale trasfusa in un Testo unico che, dopo 80 anni dal Regio decreto 1175/1931, dia risorse ai Comuni con strumenti efficaci e non invasivi e garanzie ai cittadini.

Presidente Anacap

© RIPRODUZIONE RISERVATA



**Verifiche.** Nelle relazioni entrano dati su ogni aspetto della gestione

# Dai controlli semestrali esami a tutto campo

**Anna Guiducci**

Verifiche a 360 gradi sulla legittimità e regolarità delle **gestioni degli enti locali** e sul funzionamento dei controlli interni.

Con la Delibera 4/2013, la sezione Autonomie della **Corte dei conti** ha approvato le Linee guida per la relazione semestrale che il sindaco di Comuni con più di 15mila abitanti o il presidente della provincia in base all'articolo 3, comma 1, lettera e) del Dl 174/2012.

La relazione, da trasmettere per la prima volta entro il 30 settembre 2013 e successivamente non oltre il 31 marzo 2014 (in riferimento rispettivamente al primo e al secondo semestre 2013) si compone di due sezioni, sulla gestione amministrativa e contabile e sui controlli interni.

Sotto la lente di ingrandimento sono posti i rapporti con le società partecipate, in relazione alle quali devono essere individuati preventivamente (articolo 170, comma 6, Tuel) gli obiettivi gestionali in funzione del raggiungimento di specifici standard

quali-quantitativi dei servizi, ma anche le modalità e il grado di riscossione delle entrate, il livello di copertura dei servizi a domanda individuale, il grado di realizzazione delle opere pubbliche.

In particolare, viene posta attenzione alla coerenza fra la programmazione dei lavori pubblici e il piano dei pagamenti, anche per il rispetto del Patto. Il programma annuale dei lavori pubblici deve indicare, per ogni intervento, l'impegno finanziario, la durata prevista, la tipologia del progetto ed i pagamenti effettuati.

La gestione di cassa diventa elemento chiave nella valutazione degli equilibri di bilancio. Devono quindi essere indicate le misure a garanzia del tempestivo pagamento delle somme dovute per somministrazioni, forniture ed appalti (articolo 9, comma 1, lettera a) del Dl 78/2009).

Sulla gestione patrimoniale, occorre distintamente indicare i proventi da locazioni o concessioni di immobili, le eventuali forme di esenzione da canoni o tariffe, e il programma delle dismis-

sioni, immobiliari o di partecipazioni societarie, precisando l'anno di effettivo incasso.

Sotto esame finisce anche la gestione del contenzioso. Devono infatti essere indicati incarichi esterni a legali, il numero e le relative modalità di affidamento, lo stato dell'arte dei giudizi promossi e conclusi, e le somme eventualmente accantonate a titolo di passività potenziali.

Occorre poi descrivere l'andamento della spesa di personale sostenuta direttamente dall'ente, indicando però anche gli elementi conoscitivi sul costo delle risorse umane impiegate nelle società ed organismi partecipati, in osservanza delle indicazioni fornite dalla stessa sezione Autonomie con propria precedente deliberazione 14/2011.

Vengono poi acquisite informazioni in tema di rispetto della disciplina sulle modalità di pubblicità e trasparenza dello stato patrimoniale dei titolari di cariche pubbliche elettive e di governo, da pubblicare sul sito internet dell'ente annualmente e co-

munque all'inizio del mandato.

La sezione seconda della relazione accoglie la descrizione del sistema di contabilità adottato con riferimento alle fonti interne (regolamento di contabilità, regolamento dei servizi in economia, di economato ecc...).

La parte finale del questionario deve rendere invece analitica rappresentazione delle modalità e tempi di tutte le tipologie di controllo interne all'ente, dell'introduzione del sistema di misurazione e valutazione della performance individuale e organizzativa, dell'implementazione della contabilità analitica.

La complessa predisposizione di questo nuovo documento potrebbe comportare, a parere dei magistrati contabili, nell'ambito di un processo di razionalizzazione degli strumenti informativi, il sostanziale alleggerimento degli elementi conoscitivi attualmente richiesti attraverso le linee guida previste dalla legge Finanziaria 2006 (articolo 1 commi 166 e seguenti).

© RIPRODUZIONE RISERVATA

**Personale.** Le modalità di calcolo dei limiti al turn over

# L'assunzione programmata «prenota» la spesa nell'anno

**Arturo Bianco**

Al tetto alla **spesa del personale** ai fini del confronto con l'anno precedente vanno aggiunte le risorse necessarie al finanziamento delle **assunzioni programmate** in modo da coprire l'intero anno, così si evita il rischio del superamento del tetto nell'anno successivo a seguito delle assunzioni programmate nell'anno precedente.

A questa conclusione stanno arrivando in modo consolidato le sezioni regionali di controllo della Corte dei Conti. In questo senso si è infatti pronunciata la sezione del Veneto, con la delibera n. 45 dello scorso 7 febbraio; in precedenza si erano così espresse le sezioni della Basilicata (parere n. 2/2012) e della Campania (parere n. 235/2012). Siamo in presenza di un orientamento interpretativo che consente a numerose amministrazioni di

dare corso alle assunzioni programmate, riducendo gli effetti negativi che possono essere determinati dai tempi lunghi necessari per le assunzioni. Si ricordi che dopo la programmazione del fabbisogno, occorre effettuare la comunicazione per l'eventuale assegnazione di personale in disponibilità ed attendere due mesi dalla ricezione da parte della Funzione Pubblica di tale comunicazione, quindi dare corso alla mobilità volontaria, indire il concorso, attendere la presentazione delle domande e, solo a questo punto, effettuare il concorso e, se non ci sono

## L'OBIETTIVO

Questo meccanismo consente di evitare il superamento dei limiti nel periodo nel quale avviene l'ingresso effettivo

ulteriori intoppi, assumere i vincitori.

La Corte dei Conti del Veneto risponde al dubbio «se l'adozione di un provvedimento pianificatorio sia sufficiente a superare la mancanza di un impegno di spesa vero e proprio nel finale dell'esercizio (che sostenga l'intero anno annuale..). Ciò, al fine di evitare che la riduzione della spesa complessiva del personale, dovuta a cessazione ed a collocamento in aspettativa di ..dipendenti, determini, nel confronto con quella complessiva da sostenere nell'anno successivo, lo sfioramento del vincolo imposto dall'articolo 1, comma 557, della legge 267/2006», cioè la spesa dell'anno precedente. Il parere ricorda che «l'assunzione dell'impegno presuppone: l'esistenza di un'obbligazione giuridicamente perfezionata, la determinazione del soggetto credi-

tore e la definizione della somma da pagare nel quantum e nel titolo.. la mera programmazione di assunzione di personale nell'esercizio di riferimento, seppur approvata in sede di bilancio di previsione, non integra la fattispecie d'impegno automatico». Questa lettura è corretta formalmente, «tuttavia, il collegio è ben consapevole che un'interpretazione rigorosa della normativa citata determinerebbe il rischio di compromettere la possibilità di realizzare il parziale turn over, che è riconosciuto e garantito ex lege». Da qui la conclusione che «la programmazione di nuove assunzioni con avvio delle relative procedure determina un effetto prenotativo nello stesso anno sulle relative somme ai soli fini del disposto di cui all'articolo 1, comma 557, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, senza che ciò comporti una prenotazione d'impegno in senso contabile».

Il parere si conclude con la raccomandazione che «il mancato compimento dell'iter assunzionale non deve essere imputabile a fatto dell'ente medesimo o concretare condotte elusive».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

**SENTENZE**A CURA DI **Vittorio Italia****ABUSI EDILIZI****L'istanza di condono ferma la demolizione**

L'ordinanza di demolizione di abusi edilizi è inefficace nel periodo di tempo previsto per presentare la domanda di condono.  
(*Tar Campania-Napoli, sezione VII, 13 febbraio 2013, n. 873*)

La sentenza ha precisato che l'ordinanza riprenderà vigore se non sarà presentata alcuna domanda di condono.

**CONTRATTI****Affidamento diretto ammesso per le Asl**

È legittimo l'affidamento diretto, nell'interesse di un'Asl, del servizio di trasporto e facchinaggio.  
(*Tar Puglia-Bari, sezione I, 19 febbraio 2013, n. 241*)

La sentenza è convincente. L'Asl non può essere qualificata "ente locale", e quindi l'affidamento non viola l'articolo 3, comma 27, della legge 244/2007.

**PUBBLICO IMPIEGO****Uscita per chi evita la visita medica**

È legittima la decadenza dall'impiego di un dipendente che, dopo un'infermità, non ha ripreso il servizio e si è reso irreperibile (per quattro mesi) anche alla visita medica.  
(*Tar Sicilia-Catania, sezione II, 18 febbraio 2013, n. 526*)

La sentenza è condivisibile. Vi è assenza arbitraria dal servizio anche quando ci si sottrae più volte alla visita medica.

**CONCORRENZA****Bocciato l'accordo tra farmacisti**

Il farmacista che non rispetta l'accordo di tenere chiuso l'esercizio al di fuori dei turni minimi non è sanzionabile disciplinarmente.  
(*Cassazione civile, sezione III, 8 febbraio 2013, n. 3080*)

La sentenza ha puntualizzato che l'accordo tra farmacisti per limitare l'orario di apertura contrasta con la libertà di concorrenza.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

[www.ilsale24ore.com](http://www.ilsale24ore.com)

I testi delle sentenze

57